

NOVITÀ PREVIDENZIALI

Istruzioni per l'uso

Giuseppe Torzi
Segreteria Nazionale SIVeMP

Calcolo della pensione e riscatto di laurea

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 *Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale* ha recepito l'accordo del 23 luglio 2007 sul Welfare sottoscritto tra il Governo e le parti sociali. Tra le novità che interessano più direttamente la nostra categoria, quelle più rilevanti sono senz'altro la modifica dei valori dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con sistema contributivo e la possibilità di riscatto degli anni di università che acquisisce valore anche ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, oltre che incrementare il montante contributivo.

Coefficienti di trasformazione

La legge 335 del 1995 (riforma Dini) ha completamente cambiato il sistema di calcolo delle pensioni, passando dal sistema retributivo, collegato alle retribuzioni finali percepite in attività, al sistema contributivo, basato sulla somma dei contributi obbligatori a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il nuovo sistema è entrato in vigore dal 1 gennaio 1996 per i dipendenti privi d'anzianità contributiva al 31.12.1995, per i quali la pensione verrà calcolata esclusivamente con metodo contributivo. Invece per coloro che al 31.12.1995 avevano oltre 18 anni di servizio, il calcolo sarà di tipo retributivo. Infine coloro che alla

data del 31.12.2005 avevano meno di 18 anni di servizio il calcolo della pensione sarà "misto": retributivo fino al 31.12.1995, contributivo dal 1.1.1996 in poi.

Con il sistema contributivo la pensione viene calcolata considerando la somma dei contributi previdenziali versati, pari complessivamente al 33% della retribuzione annuale, in parte versati dal datore di lavoro (lo Stato versa i contributi di sua pertinenza solo figurativamente) e in parte dal lavoratore, rivalutati di anno in anno con un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (P.I.L.) nominale. Tale somma costituisce al termine dell'attività lavorativa il montante contributivo individuale (MCI). Per determinare la pensione, il montante contributivo individuale, calcolato all'atto del pensionamento, viene moltiplicato per il "coefficiente di trasformazione" riportato nella tabella A allegata alla legge 335/95 (vedi tabella 1). I coefficienti, espressi in valore percentuale, sono riferiti all'età del pensionamento e sono stati determinati sulla base delle rilevazioni demografiche riferite alla speranza di vita per età e per sesso, alla differenza di età fra il titolare della pensione e il superstite, nonché dall'andamento effettivo del tasso di variazione del P.I.L. rispetto ai redditi soggetti a contribuzione. Questi coefficienti sono stati calcolati sulle aspettative medie di vita nel 1995, cioè sulla base di una previsione statistica relativa a quanti anni l'ente previdenziale avrebbe dovuto pagare la pensione, e avrebbero

Istruzioni per l'uso

segue

dovuto essere revisionati ogni 10 anni. Nel 2005 la revisione non è avvenuta nonostante da allora le aspettative di vita si siano allungate e le nuove norme emanate in materia prevedano l'innalzamento dell'età minima di pensionamento.

I coefficienti di trasformazione contengono sia un rischio demografico sia un rischio finanziario per l'ente di previdenza. Nel metodo contributivo l'importo della pensione viene calcolato tenendo conto degli anni di futura erogazione mediamente previsti: il capitale accumulato dall'iscritto deve «Bastare mediamente» all'Ente per erogare la pensione durante l'intera vita da pensionato, comprese eventuali erogazioni ai superstiti. Ciò significa che, al momento del pensionamento, viene ipotizzata la sopravvivenza media del generico nuovo pensionato e del suo nucleo familiare. Se il pensionato o il suo nucleo familiare vive più a lungo del previsto l'Ente eroga più del capitale accumulato, se vive meno a lungo l'Ente ha un risparmio. Se l'ipotesi di sopravvivenza della collettività è esatta le cifre erogate in più sono compensate dalle cifre risparmiate.

La possibilità che l'ipotesi utilizzata non risponda alla realtà (e quindi le maggiori uscite per lunga sopravvivenza non siano compensate dal risparmio o viceversa) costituisce il cosiddetto "rischio demografico", che rimane a carico dell'Ente una volta erogata la prima rata di rendita al pensionato.

Anche il "rischio finanziario", cioè che il rendimento effettivo del capitale sia maggiore o minore del previsto, rimane a carico dell'Ente una volta erogata la prima prestazione al nuovo pensionato. Il rischio finanziario, che per l'Ente è legato alla garanzia di rivalutazione della prestazione pari all'inflazione più un rendimento precontato dell'1,5%, ha

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
57	4,720%	62	5,514%
58	4,860%	63	5,704%
59	5,006%	64	5,911%
60	5,163%	65	6,136%
61	5,334%		

Tabella 1. Coefficienti di trasformazione individuati dalla legge 335 del 1995.

un peso ancora maggiore sul valore della pensione.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede, in considerazione soprattutto della aumentata speranza di vita, una consistente riduzione dei coefficienti. In particolare a 57 anni il coefficiente di trasformazione diventa 4,419% (-6,38%) e per l'età di 65 anni diventa 5,62% (-8,41%). Prevede, inoltre, l'istituzione di una Commissione di esperti nominati dal Governo e dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative che avrà il compito, entro il 31/12/2008, di individuare misure finalizzate al recupero della flessibilità in uscita nel metodo contributivo, e di proporre modifiche alle modalità e ai criteri dell'adeguamento dei coefficienti di trasformazione, nel rispetto degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e tenendo conto:

- delle dinamiche demografiche e dei flussi migratori;
- dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, al fine proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia che consentano di salvaguardare l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici per i lavoratori con più bassi redditi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60%, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
- del rapporto fra l'aspettativa media di vita della popolazione pensionistica e quella dei singoli settori di attività.

L'aggiornamento dei coefficienti verrà effettuato con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con una cadenza temporale di tre anni, ridotta rispetto all'attuale (che è di dieci anni).

In fase di prima rideterminazione la tabella dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva, di cui alla legge 335/95, è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato n. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

I coefficienti di trasformazione nella Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Articolo 1

[...omissis...]

12. *Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:*

a) *delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti*

medesimi;

b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge (tabella 2).

Nella tabella 1 sono riportati i coefficienti di trasformazione individuati dalla legge 335 del 1995.

Riscatto della laurea

Il riscatto degli anni di laurea è diventato più conveniente a seguito delle modificazioni dell'art. 2 del D. L.vo 184/97 operate dalla Legge 247/07 (Protocollo Welfare). Infatti, l'art. 1, comma 77 della legge introduce tre nuovi commi: il 4-bis, il 5-bis e il 5-ter. Il nuovo comma 4-bis prevede, per tutti

coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l'onere del riscatto in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi. Il comma 5-bis consente invece anche a coloro che non abbiano iniziato l'attività lavorativa e quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria la facoltà di riscatto dei titoli universitari. Infine il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995, disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari una volta riscattati, saranno considerati utili oltre che per incrementare il montante contributivo anche ai fini dell'anzianità contributiva per coloro che sono destinatari del sistema contributivo.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono elementi favorevoli al riscatto degli anni di studio.

Il primo vantaggio è rappresentato dal pagamento rateale senza interessi e dai benefici fiscali. Gli oneri da riscatto possono essere versati in un'unica soluzione oppure in 120 rate mensili (10 anni) senza l'applicazione d'interessi. Inoltre, l'onere di riscatto è deducibile dai redditi con convenienti risparmi. Prima della riforma vi era la possibilità di rateizzare il pagamento solo per cinque anni, con l'aggravio degli interessi (circa il 3%).

Il secondo beneficio è il riconoscimento

del diritto al riscatto degli anni di università anche per i giovani che non hanno ancora iniziato un'attività lavorativa e quindi non sono titolari di una posizione previdenziale propria, versando i relativi contributi all'Inps. In questo caso il contributo per ogni anno da riscattare è pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (13.598 euro per il 2007). Il contributo sarà versato all'Inps, in evidenza contabile separata, e verrà rivalutato secondo le regole del sistema contributivo con riferimento alla data della domanda. Il montante, così maturato, verrà trasferito, a richiesta da parte dell'interessato, presso la gestione previdenziale alla quale, in seguito, risulterà iscritto. La legge prevede che tale contributo sia fiscalmente deducibile dall'interessato, se titolare di redditi, oppure detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti che hanno fiscalmente a carico l'interessato nella misura del 19 per cento della spesa sostenuta. In precedenza coloro che non avevano una forma di previdenza propria, non potevano riscattare il periodo di laurea. I periodi così riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.

Infine, la normativa ha stabilito che gli

DIVISORI	ETÀ	VALORI
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%

Tasso di sconto = 1,5%

Tabella 2. Coefficienti di trasformazione riportati nella Tabella A dell'Allegato 2 della Legge n. 247 del 2007.

Istruzioni per l'uso

segue

anni di studio all'università diventano utili nel calcolo della pensione di anzianità: in pratica, col riscatto si potrà andare in pensione prima, mentre precedentemente la laurea aveva effetto non sul diritto a conseguire la pensione, ma solo ai fini dell'incremento dell'entità della stessa. I periodi di laurea, infatti, sono ora utili per maturare qualsiasi diritto di pensione, compresa la pensione di anzianità (con i 35 o 40 anni di contribuzione) e ovviamente godrà anche di maggiori benefici economici sull'importo finale. I periodi di laurea riscattabili sono:

- Diploma universitario: che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;
- Diploma di laurea: che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
- Diploma di specializzazione: che si consegue successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- Dottorato di ricerca: i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

È possibile riscattare anche solo una parte degli anni finalizzati ai titoli sopra riportati.

Il riscatto di laurea nella Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Articolo 1

[...omissis...]

77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate

mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è

costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

